

IN QUESTO NUMERO

- 1. Elezioni Cariche Sociali di Confagricoltura Bologna - Convocazione Assemblea generale Ordinaria dei Soci.**
- 2. Avviso agli Associati – invio fatture di Confagricoltura Bologna tramite mail.**
- 3. Cassetto Previdenziale Contributi lavoratori Autonomi .**
- 4. Avviso ai Soci – Ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.**
- 5. Esonero contributivo per i nuovi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali Under 40. Circolare I.N.P.S. n. 85/2017. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative .**
- 6. Cosa cambia nella regolamentazione degli agrofarmaci. Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP.**

1) Elezioni Cariche Sociali di Confagricoltura Bologna.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata per il giorno domenica 30/04/2017 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e **giovedì 8 giugno 2017, alle ore 9.30** in 2° convocazione, presso l'HOTEL SAVOIA REGENCY (Via del Pilastro, n. 2, Bologna), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2016
3. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2017 – 2019: elezione del Presidente, dei Due Vicepresidenti, degli otto componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri

Varie ed eventuali

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Confagricoltura Bologna (Dott. ssa Maria Stefania Devescovi, Tel. 051/783919; E-mail. bologna@confagricoltura.it oppure s.devescovi@confagricolturabologna.it).

(Il Presidente, Gianni Tos)

2) Avviso agli Associati – invio fatture di Confagricoltura Bologna tramite mail.

Informiamo gli Associati che a decorrere dal 1° giugno p.v. Confagricoltura Bologna provvederà ad inviare le fatture pagate dagli Associati a mezzo MAV o bonifico bancario via mail e non più in forma cartacea.

Tale procedura si rende ancor più necessaria visti i disagi ed i ritardi ormai cronici del sistema postale, oltre che per risparmiare nei costi generali dell'Associazione.

Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora comunicato al proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima.

Resta inalterata la spedizione postale per i soci che non dispongano di un indirizzo.

(A. Flora)

3) Cassetto Previdenziale Contributi lavoratori Autonomi.

Ricordiamo agli Associati che, a seguito della istituzione del "Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli", a decorrere dal 28/12/2015, l'I.N.P.S. non invia più al domicilio dei lavoratori autonomi agricoli (C.D. e I.A.P.) il consueto avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori ed associativi alle quattro scadenze previste (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio) tramite modello F24.

Le informazioni, relative ai contributi dovuti, saranno reperibili esclusivamente attraverso il predetto Cassetto previdenziale o direttamente dall'interessato o attraverso un intermediario abilitato (tra cui Confagricoltura).

Nel primo caso l'interessato dovrà preventivamente dotarsi di **apposito PIN**, rilasciato dall'Istituto a tutti i cittadini interessati, previa richiesta alle sedi territoriali dell'INPS, oppure on – line attraverso l'apposita procedura web (www.inps.it), ovvero tramite il *Contact Center Inps* (numero verde 803164, per cellulari 06164164).

Nel secondo caso sarà sufficiente rilasciare ai nostri uffici apposita delega, grazie alla quale si potrà accedere alle informazioni necessarie.

In ogni caso, si chiede a tutti gli Associati interessati di contattare i nostri uffici di zona, in largo anticipo rispetto alla prima scadenza del 16 luglio per meglio organizzare e garantire il servizio, stante i tempi tecnici necessari.

(A. Flora)

4) Avviso ai Soci – Ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.

Il D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, dispone che decorrere dal 01 luglio 2017 gli uffici finanziari possono notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) gli avvisi e gli altri atti (comprese le cartelle di pagamento) alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi, agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale INI-PEC oltreché agli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta. **E' molto importante, quindi, ricordare di aprire quotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciaa** per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di non potere più impugnare l'atto per scadenza dei termini. Infatti la notifica si intende perfezionata per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

(E. Cricca)

5) Esonero contributivo per i nuovi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali Under 40.

Circolare I.N.P.S. n. 85/2017. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.

Come noto l'art. 1, c.344-345 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio anno 2017) ha stabilito una nuova agevolazione per lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) con età inferiore a 40

anni. L'INPS con circolare n. 85 dell'11/05/2017, ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in ordine al portato applicativo. La circolare in particolare prevede che il beneficio non spetta automaticamente sulla sola base dell'iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 ovvero nel 2016 per coloro che sono situate in zone montane e svantaggiate; la circolare prevede la necessità di una apposita istanza telematica. Queste le principali precisazioni ed indicazioni operative contenute nella circolare utili onde ottenere il precitato beneficio.

Il primo chiarimento fornito dalla circolare INPS è inerente al concetto di "nuova iscrizione": il beneficio infatti compete ai coltivatori diretti (come definiti dalla legge n. 9/1963) ed ai soggetti imprenditori agricoli professionali - IAP - (come definiti sulla base dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004) se di età inferiore a 40 anni, che si iscrivano per la prima volta alla competente gestione previdenziale INPS per l'anno 2017 (o 2016 per coloro che sono in zone montane e svantaggiate).

L'INPS definisce come soggetti neo iscritti coloro che non siano stati iscritti a tale gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio in oggetto. In sintesi possono beneficiare dello sgravio contributivo i giovani imprenditori sotto i 40 anni (siano essi CD o IAP) che, anche se iscritti alla gestione previdenziale INPS dei lavoratori autonomi agricoli in anni precedenti, ne siano rimasti esclusi nell'ultimo anno. Sono ancora da valutarsi come soggetti neo iscritti i giovani imprenditori risultanti iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari CD di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari), semprechè si sia in presenza di una nuova attività imprenditoriale. La circolare INPS in commento infatti conferma tale lettura in ragione della *ratio* della norma che è quella di "*promuovere forme di imprenditoria in agricoltura*" (art. 1, c.344, della legge di bilancio 2017). In pratica per aversi il diritto allo sgravio l'eventuale nuovo nucleo coltivatore diretto non deve essere composto, anche con ruoli diversi, dai soggetti inseriti nel nucleo CD preesistente e nemmeno vi deve essere la identità dei fondi agricoli. Ancora l'INPS precisa (salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti) che l'esonero contributivo è applicabile alle figure di IAP dotati di iscrizione "provvisoria" (art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004).

- La circolare INPS inoltre fornisce istruzioni operative e chiarimenti circa la misura dello sgravio contributivo, che si prevede pari al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto; la circolare precisa comunque che tale esonero non incide sulla misura del trattamento pensionistico che si calcola sull'ordinaria aliquota di computo né sul contributo di maternità e il contributo INAIL (posto a carico unicamente dei Coltivatori Diretti e che si paga sempre nella quota intera); lo sgravio poi:
- non è retroattivo e si applica, con decorrenza dal 2017, anche per under 40 (CD e IAP) che si sono iscritti all'INPS nel 2016 e sono in territori montani o svantaggiati;
- si applica alla contribuzione INPS IVS - l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - e al contributo addizionale CD e IAP.

Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori non è cumulabile con altri benefici (minori contribuzioni secondo zone tariffarie, età minore di 21 anni, coadiuvanti ultra 65enni) e in ipotesi di applicabilità concorrente di più benefici L'INPS applicherà, in via automatica, l'agevolazione più conveniente per il soggetto istante.

Il beneficio non spetta automaticamente in virtù dell'iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 (e nel 2016 per coloro che operano in zone montane e svantaggiate), ma necessita di un'ulteriore apposita istanza da inviarsi all'Istituto esclusivamente in via telematica: infatti da pochi giorni (11 maggio 2017) nell'ambito del Cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli, è presente la specifica procedura per la richiesta di ammissione al beneficio; con questa utilità telematica si possono compilare ed inviare, i previsti moduli di richiesta (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016). Secondo l'INPS il riscontro alla richiesta di sgravio dovrebbe essere comunicato, attraverso il Cassetto, entro il giorno successivo con la indicazione dell'ammontare dello sgravio spettante. La domanda può essere presentata solo dai possessori del Codice Azienda. Visto che lo sgravio è riconosciuto in sede di tariffazione si consiglia agli interessati di procedere con la domanda in tempi rapidi.

(M. Mazzanti)

6) Cosa cambia nella regolamentazione degli agrofarmaci. Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP .

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il Regolamento CLP è entrato in vigore nella Comunità Europea il 20 gennaio 2009 ed è diretto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi biocidi e agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo.

Detto Regolamento allinea a livello europeo i criteri di classificazione del Sistema Globale GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) delle Nazioni Unite, ed ha come obiettivo l'armonizzazione dei criteri e delle norme relative ad etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. La legislazione identifica pertanto, secondo quali criteri ogni sostanza o miscela deve essere classificata sulla base delle sue proprietà intrinseche (chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche), al fine di individuarne le potenziali pericolosità per l'uomo e per l'ambiente. Alla luce di questa nuova regolamentazione, fino al **31 maggio 2017** è consentito l'utilizzo delle scorte degli agrofarmaci già immessi sul mercato al 1° giugno 2015, con etichettatura ancora conforme alla vecchia normativa. Per questo motivo potranno quindi essere presenti nel circuito commerciale, per lo stesso prodotto, confezioni con etichetta conforme alla vecchia normativa DPD (Direttiva Preparati pericolosi) e confezioni con etichetta conforme al nuovo regolamento CLP.

Dal **1°Giugno 2017** si potranno vendere solo prodotti con etichetta (CLP) in quanto il regolamento sarà pienamente applicato e tutti i prodotti fitosanitari dovranno essere imballati ed etichettati secondo i nuovi requisiti. Potranno però essere utilizzate le confezioni di prodotto giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate con vecchia direttiva DPD purché risultino prodotte in data antecedente al 31/05/2015 e l'utilizzatore sia in possesso di Schede Di Sicurezza recanti riferimenti, pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, informazioni tossicologiche, disposizioni speciali, ecc. unicamente conformi al nuovo regolamento.

Nel caso di controlli da parte degli organi preposti sarà necessario poter dimostrare che l'acquisto delle proprie giacenze è anteriore al 31 maggio 2017, tramite esibizione di fatture di acquisto e disponibilità di etichetta e schede di sicurezza aggiornate alla nuova normativa.

Nel caso l'agricoltore sia Datore di Lavoro, a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini di una valutazione dei rischi legata a trasporto, stoccaggio e smaltimento delle confezioni oltre alla gestione degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell'etichetta aggiornata e della nuova scheda di sicurezza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli elementi fondamentali per la nuova etichettatura sono: • **Pittogramma di pericolo**: composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; • **Avvertenza**: parola che indica il grado relativo del pericolo, con dicitura "ATTENZIONE", per le categorie di minore entità e "PERICOLO", per le categorie di maggiore entità; • **Indicazione di pericolo**: frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo, ne descrive la natura e, se del caso, il suo grado. Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri. L'Unione europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari. • **Consiglio di prudenza**: frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri. • **Informazioni supplementari**: Informazioni che forniscono ulteriori precisazioni ad integrazione di quelle derivanti dal CLP.

Per acquisto, vendita ed utilizzo di tutti gli agrofarmaci ad uso professionale si conferma l'obbligatorietà del certificato di abilitazione ("cosiddetto patentino"), indipendentemente dalla loro classificazione.

Si invitano tutti gli interessati a valutare le giacenze di magazzino e consultare il proprio rivenditore di fiducia.

(S. Casini)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	